



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1799

Seduta del 29/01/2024

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con il Vicepresidente Marco Alparone e l'Assessore Francesca Caruso

Oggetto

MODALITÀ APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 77 BIS DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10, COME MODIFICATO DALL'ART. 7, COMMA 1 LETT. F) DELLA L.R. 29 DICEMBRE 2022, N. 34 IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE FISCALE PER LE IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA - ADEGUAMENTO DELLA MISURA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023 DEL 13 DICEMBRE 2023 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI «DE MINIMIS» - (DI CONCERTO CON IL VICE PRESIDENTE ALPARONE E L'ASSESSORE CARUSO)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

Il Dirigente Michele Colosimo

Il Direttore Generale Sabrina Sammuri

L'atto si compone di 6 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

RICHIAMATA la legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo” e, in particolare, il Titolo VI;

VISTA la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, che all'art. 77 bis, modificato dall'art. 7, comma 1 lett. f) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, disciplina gli interventi fiscali a favore delle imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica, disponendo la riduzione dell'1% dell'aliquota IRAP di cui al comma 1 dell'articolo 16, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 esercitata da micro, piccole e medie imprese secondo la definizione contenuta nel DM Attività produttive 18 aprile 2005 (*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*);

VISTO la DGR n. XII/1070 del 9 ottobre 2023 recante “Modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 bis della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, come modificato dall'art. 7, comma 1 lett. f) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34 in materia di agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica”;

EVIDENZIATO che l'agevolazione fiscale *de qua* sull'irap è stata riconosciuta sulla base del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 ((prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti *de minimis*), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

DATO ATTO che con la succitata DGR n. XII/1070 del 9 ottobre 2023 è stato previsto:

- che saranno ammessi alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP i soggetti che esercitano attività di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 in via esclusiva ovvero prevalente; in tal caso, per “attività prevalente” si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti) dichiarata alla medesima Camera di Commercio e in ogni caso, Regione si riserva di effettuare verifiche in relazione all'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi;
- che, al fine di individuare i soggetti ammissibili alla fruizione della riduzione di aliquota IRAP, di predisporre una procedura sulla piattaforma Bandi on line;
- che alle imprese sarà richiesta una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto

-
- all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2, paragrafo 2, lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- di demandare alla Dirigente della Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi, vista la natura di aiuto fiscale non automatico, gli adempimenti relativi alla valutazione dell'ammissibilità dei soggetti e alla tenuta ed aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti ai fini delle attività inerenti al regime *de minimis* di cui al DM 115/2017 secondo le modalità stabilite in particolare all'art.10, per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo DM;
 - di demandare a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento *de minimis* come di seguito indicato:
 - o per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale;
 - o per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti *de minimis*), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

DATO ATTO che il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce:

- all'art. 8 che entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030;
- all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- all'art. 6 che gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «*de minimis*» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l'identificazione del beneficiario, l'importo dell'aiuto, la data di concessione, l'autorità che concede l'aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione («classificazione NACE»). Gli Stati membri inseriscono le informazioni nel registro centrale sugli aiuti «*de minimis*» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «*de minimis*» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti;

RITENUTO di adeguare da subito le disposizioni de minimis per la misura di cui al presente provvedimento, per gli aiuti che verranno concessi a partire dall'anno di imposta 2023 , aumentando i massimali concedibili e stabilendo che:

- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023 la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. par. 1 e 2 e i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";

CONSIDERATA la tipologia di aiuto fiscale della presente misura che, tra l'altro, prevede l'adozione di un provvedimento autorizzativo e la successiva determinazione dell'entità della fruizione dell'aiuto solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 del DM 115/17 sopra richiamato:

- le agevolazioni di cui alla presente misura si intendono concesse e sono registrate nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
- per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;

RITENUTO opportuno, trattandosi di autorizzazione per la sola fruizione del beneficio di riduzione dell'aliquota IRAP, di configurare, a partire dall'anno fiscale 2024, la misura di cui alla DGR n. XII/1070 del 9 ottobre 2023 come aiuto di stato semi-automatico;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 del DM 115/17 Regione Lombardia provvederà alla registrazione del CAR della misura;

STABILITO pertanto, per le agevolazioni fiscali che saranno concesse a partire dall'anno fiscale 2024, di demandare Agenzia delle Entrate garantire gli adempimenti di cui all'art. 9 e successivi del DM 115/2017;

FATTE salve tutte le ulteriori disposizioni della misura di cui al presente provvedimento;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti della XII Legislatura;

ALL'UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di adeguare da subito le disposizioni de minimis per la misura di cui alla DGR n. XII/1070 del 9 ottobre 2023, per gli aiuti che verranno concessi a partire dall'anno di imposta 2023, aumentando i massimali concedibili e stabilendo che:
 - nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023 la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. par. 1 e 2 e i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

-
- gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";
2. di stabilire che, a partire dall'anno fiscale 2024, la misura di cui alla DGR n. XII/1070 del 9 ottobre 2023 si configuri come aiuto di stato semi-automatico, demandando ad Agenzia delle Entrate gli adempimenti di cui all'art. 9 e successivi del DM 115/2017;
 3. di confermare tutte le ulteriori disposizioni della misura di cui al presente provvedimento;
 4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL, sulla Pagina Tributi del Portale istituzionale di Regione Lombardia, come previsto dall'art. 10, comma 2, della l.r. n. 10/2003;
 5. di demandare eventuali ulteriori specifiche al Dirigente Competente della Direzione Generale Cultura;
 6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge